Amministrazione Comunale di Pantelleria

(Provincia di Trapani)

* * *

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO I

Responsabilità Civile verso terzi Responsabilità Civile verso i dipendenti

(RCT-RCO)

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

"Assicurato" il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia;

"Capitolato Speciale" le norme che regolano il rapporto contrattuale;

"Contraente" Comune di Pantelleria (TP);

"Cose" sia gli oggetti materiali che gli animali;

"Franchigia" l'importo pattuito che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun

sinistro;

"Garanzia" la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;

"Indennizzo" "Indennità" Risarcimento" la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

"Perdite Patrimoniali" il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali

o morte o di danneggiamenti a cose;

"Premio" la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla

Società:

"Rischio" la probabilità che si verifichi il sinistro;

"Sinistro" RCT/RCO il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la

garanzia assicurativa;

"Scoperto" la percentuale di danno convenuta a carico del Contraente;

"So-cietà" l'Impresa Assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano

l'assicurazione;

RESPONSABILITA' CIVILE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. I. IOGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Responsabilità Civile verso Terzi- RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo dell'assicurazione, debba pagare a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in dipendenza di responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività, di competenze istituzionalmente previste ovvero trasferite o delegate e, comunque, da atti, azioni, od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi, purché tutto questo non costituisca fatto doloso.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione verso terzi si intende estesa a tutti coloro che con l'Ente hanno un rapporto di immedesimazione organica e comunque a tutti coloro (dipendenti e non) del cui operato l'Ente debba rispondere a termini di legge.

Art.1.2 Responsabilità Civile verso Dipendenti- RCO

Dipendenti iscritti all'I.N.A.I.L

La Società risponde delle somme che l'Ente contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimento (infortuni e malattie professionali) sofferte dai propri dipendenti in conseguenza di reato perseguibile d'ufficio ed imputabile al Contraente o a persone del cui operato questi debba rispondere a termini di legge, insorte durante il periodo dell'assicurazione.

Pertanto in virtù di tale garanzia l'Ente Contraente, nei limiti dei massimali convenuti, sarà manlevato da:

- possibili azioni di rivalsa esperite dall'INAIL a termini del DPR 1124/1965 e s.m.i., anche sulla base di quanto regolato dal D.Lgs.38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- corresponsioni di somme al danneggiato o ai suoi aventi causa, di somme eccedenti gli indennizzi liquidati dall'INAIL che l'Ente sia stato condannato a pagare in sede i giudizio;
- risarcimento darmi ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

• risarcimento, ai sensi del Codice Civile, per danni non rientranti nella disciplina del DPR 1124/1965 e s.m.i. e del D. Lgs. 38/2000 (compreso danno biologico e morale), cagionati ai dipendenti, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle allegate al suddetto DPR:

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n-222 e s.m.i..

Dipendenti non iscritti all'I.N.A.I.L.

Per i dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge, la garanzia viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i dipendenti soggetti INAIL.

Art.2 Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del DPR 1124/65 quando opera la garanzia RCO.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danno a cose di loro proprietà.

A titolo di maggiore precisazione sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli Amministratori, Dirigenti, Responsabili di servizio e Funzionari), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e scopo, nell'ambito delle suddette attività

Art.3 Massimali Di Garanzia____

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi:

Responsabilità civile verso Dipendenti:

per ogni sinistro \in 2.000.000,00 con il limite per persona di \in 2.000.000,00

Art.4 Rischi inclusi nell'assicurazione RCT

La garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato anche per, a titolo semplificativo e non limitativo:

- O conduzione, proprietà ed erogazione della rete idrica, l'erogazione di gas metano, nonché la proprietà, la installazione, la conduzione e la manutenzione dei relativi impianti;
- 0 conduzione e/o la proprietà di fabbricati, dei relativi impianti e loro aree di pertinenza, nonché i lavori di ordinaria manutenzione;
- O conduzione e/o la proprietà della rete fognaria e dei relativi impianti e loro aree di pertinenza;
- O proprietà della relativa rete stradale e tra l'altro per:
 - assenza, errata o mancata funzionalità della segnaletica;
 - buche o imperfezioni della pavimentazione;
 cedimento delle banchine e/o capostrada;
 presenza di fango o altro materiale sulla carreggiata stradale;
 - caduta di rami o alberi sulla carreggiata;
 - occlusione o intasamento delle opere di deflusso;
 - frane, cadute massi, rotture di barriere e guard-rail, etc.;
 - incendio per mancato taglio delle erbe dalle scarpate, banchine stradali e pertinenze;
 - cedimento o dissesto delle opere d'atte;
- O committenza auto ed altri veicoli, ai sensi dell'ati. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locali. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;
- O committenza generica ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario alle attività dell'Assicurato;
- O danni a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 0 danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti (escluso quelli da furto) che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza del Contraente;
- 0 proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto, sollevamento e macchine operatrici, ancorché semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla legge 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni;
- O gestione mense interne, servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche di proprietà di terzi. Premesso che la gestione dei servizi può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la R.C. che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato;

- 0 proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque ubicati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la presente estensione vale per la R.C. derivante all'Assicurato quale committente;
- 0 partecipazione a mostre e fiere;
- 0 servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e cani;
- O relativamente ai parchi e giardini per danni arrecati a terzi, nella sua qualità di proprietario e conduttore, dalle cose immobili per loro natura o destinazione ivi esistenti (compreso alberi e piante in genere), nonché dalle attrezzature mobili (giostrine, etc);
- 0 attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- O organizzazione e/o gestione di convegni, congressi, seminari, simposi, manifestazioni, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture con partecipazioni di terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
- 0 danni a condutture ed impianti sotterranei. Tale estensione di garanzia viene prestata con la franchigia assoluta di € 1000,00= e con il massimo risarcimento di € 77468,53 persinistro;
- 0 danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a sensi di contratto. Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €2582,28 e con il massimo risarcimento di €77.468,53 per amo assicurativo;

Art. 5.1 Rivalsa ex art. 18 Legge 990/69

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto egli debba rimborsare all'Assicuratore della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, ai sensi della legge in oggetto per le azioni di rivalsa che questi possa esperire relativamente alla guida di veicoli all'insaputa e contro la volontà del Contraente.

Art. 5.2 Progettazione e direzione lavori

La garanzia comprende la R.C. derivante al personale competente per la progettazione, direzione e collaudo delle opere svolte per conto del Contraente.

La estensione di garanzia è operante per i danni corporali e materiali, con l'esclusione dei danni subiti dall'opera cui si riferiscono le attività in questione.

Si conviene che la garanzia comprende i darmi conseguenti ad errori commessi durante il periodo di validità del contratto, ovvero anche precedentemente alla sua data di decorrenza, a condizione che la costruzione dell'opera abbia avuto inizio dopo la data di effetto del contratto, purché il danno si sia verificato prima della cessazione del

contratto e sia stato denunciato, a termini delle condizioni normative, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto assicurativo.

Art. 6 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per danni :

- + alle cose che l'Ente detenga a qualsiasi titolo, in conseguenza di incendio o furto, fatta eccezione per beni mobili ed immobili assunti dal Comune con provvedimento formale corredato da idonea documentazione legale (ad es. per occupazione d'urgenza, sequestro, pignoramento, etc.);
- + derivanti o collegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato della legge 990/69, del regolamento di attuazione e degli aggiornamenti e delle modificazioni, è obbligatoria l'assicurazione;
- + che provochino inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- + determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte
- + dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- + Derivanti da presenza, uso ,contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto:
- + Conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- + Rischi di guerra dichiarata e non , guerra civile ,ammutinamento,tumulti popolari, terrorismo,sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.
- + L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di responsabilità derivante da atti di terrorismo o sabotaggio che si verificassero in conseguenza di infedeltà o dolo dei dipendenti da insufficiente o negligente attività di sorveglianza.

Art. 7 Franchigia assoluta

Resta convenuto tra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata, limitatamente ad ogni danno, con una franchigia assoluta di €1.000,00=(mille) nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di €1.000,00=(mille) per ciascun danno e che la società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle "Condizioni Particolari", mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni convenute, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero danno all'avente diritto ed il recupero delle somme competenti a titolo di franchigia verranno dalla Società recuperate in sede di regolazione posticipata.

米米米

NORME CONTRATTUALI

NC.1 Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano o nei territori esteri nell'ambito del legittimo espletamento del proprio mandato.

NC.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente e/o Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'eventuale esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, delle quali darà avviso soltanto in caso di sinistro.

Pertanto, in caso di esistenza di altre polizze, la presente opererà come segue:

- a) se l'evento dannoso è coperto da entrambe le polizze, la presente risarcirà esclusivamente la parte di danno eventualmente non coperta dalle altre.
- b) se l'evento dannoso è coperto solo dalla presente polizza, questa opererà autonomamente, come se le altre polizze non esistessero.

NC.3 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Ufficio competente della Amministrazione Contraente dovrà farne denuncia alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto notizia.

RCT: La denuncia deve essere seguita, appena possibile da una descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

RCO : Il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali è pervenuta richiesta di risarcimento danni.

NC.4 Elementi di calcolo del premio

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita.

NC.5 Pagamento del premio-Termini di rispetto

La Contraente pagherà alla Società:

- a) la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa da tale data ;
- b) le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza;
- c) le appendici di regolazione entro 60 giorni dalla relativa rendicontazione (se attive l'obbligazione è a carico della Società).

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società con le modalità previste al successivo art. 14, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

NC.6 Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

NC.7 Informazione sinistri

La Società si impegna, almeno due volte all'anno con cadenza semestrale ed entro 60 giorni dalla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, a fornire all'Ente Contraente la documentazione riepilogativa della situazione sinistri indicando il numero dei sinistri complessivamente denunciati e di questi quanti siano stati liquidati e in che misura, quali siano rimasti senza seguito e quali siano stati riservati ed in quale misura. fermo restando l'obbligo da parte della Società di trasmettere al momento della chiusura di ogni sinistro, la relativa comunicazione con l'esito dello stesso.

NC.8 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o il Contraente possono recedere, con preavviso di 90 giorni dal presente contratto.

In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento del!'avviso di recesso e, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, verrà rimborsata la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso da parte della Società, è facoltà del Contraente rescindere tutti o parte dei contratti eventualmente stipulati con la Società medesima, nel!'ambito dello stesso Lotto, nelle medesime forme.

NC. 9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

NC.IO Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi ali'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC11 Gestione del contratto

La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici .

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

NC.12 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Imprese indicate in polizza, ciascuna Impresa sottoscrittrice è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione alla rispettiva quota, anche se è unico il contratto sottoscritto da tutte le Imprese (art. 1911 del C.C.).

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

NC.13 Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione

La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del giorno comunicato dall'Amministrazione contraente che, a mezzo PEC, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di anni uno, al termine del quale cesserà automaticamente senza tacita proroga. E' facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 11360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, fermo restando quanto sopra all'Art. NC.5

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste degli artt. NC.4 e NC.5.

All'Amministrazione competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

NC.14 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, anche a mezzo telex o telefax, con le modalità previste all'art. NC.ll

NC.15 Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme legislative e regolamentari vigenti.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

NC.16 Consenso al trattamento dei dati personali

Le patii, ai sensi della Legge 675/96, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente e la Società .

NC.17 Liquidazione del danno

In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni qui convenute, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero danno all'avente diritto ed il recupero delle somme competenti a titolo di franchigia verranno dalla Società recuperate in un'unica soluzione in sede di regolazione annua posticipata.

NC.18 Regolazione premio

Posto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o dalla minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Le differenze, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni,

trascorso il quale sorge il diritto per la Società di agire giudizialmente. Per contratti scaduti, se l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto. in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 80% di quello dell'ultimo consuntivo.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita.

la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

